

**Corte di Cassazione Penale, sez. V, sent. 28 marzo 2017, n. 33275**

*In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario.*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -  
Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -  
Dott. SCARLINI Enrico V. - Consigliere-  
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere-  
Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

S.G.B., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/09/2015 del TRIBUNALE di MARSALA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI PAOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. TRANCHIDA Diego, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**Fatto**

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 17/09/2015 il Tribunale di Marsala confermava la sentenza del Giudice di Pace di Marsala del 08/05/2014, che aveva condannato S.G.B. alla pena di Euro 600,00 di multa per il reato cui all'art. 582 c.p., per aver cagionato a C.G. lesioni personali all'emicostato destro, giudicate guaribili in sei giorni, colpendolo con una ginocchiata in occasione di un incontro di calcio; in (OMISSIS), il (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di S.G.B., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: censura l'omesso riconoscimento della scriminante dello svolgimento di un'attività sportiva, contestando la valutazione probatoria delle dichiarazioni dell'arbitro, che avrebbe riferito di una reazione ad un normale contrasto di gioco; deduce trattarsi di un mero "fallo di reazione", poichè la partita era ancora in corso, non era stata sospesa, e l'azione lesiva ha riguardato l'arto utilizzato per il gioco del calcio.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato di lesioni colpose: deduce che essendo il fatto avvenuto nella foga agonistica, in una situazione di stanchezza fisica e scarsa lucidità mentale, non sarebbe provata la rappresentazione e volontà della possibilità della verifica di gravi eventi lesivi del tipo di quello in concreto verificatosi, potendo, al contrario, ricorrere la colpa.

2.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

2.4. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il cui termine sarebbe decorso il 17/09/2015.

### **Diritto**

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile, non soltanto perchè ripropone i medesimi motivi proposti con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma anche perchè propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione.

Va infatti evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria degli elementi di prova - ed in particolare della ricostruzione dei fatti sulla base del contenuto delle dichiarazioni dell'arbitro, e della natura deliberata e non colposa del fatto-, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) -, ma una

decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.

Al riguardo, ferma l'insindacabilità della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che esclude in radice l'ipotizzabilità di una condotta meramente colposa, essendosi trattato di un'aggressione fisica "a gioco fermo", per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, la sentenza risulta conforme ai principi di diritto costantemente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito dei limiti del c.d. rischio consentito nello svolgimento di attività sportiva: in tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 c.p.), nè ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statutale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva, mentre ricorre l'ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista. (Sez. 5, n. 45210 del 21/09/2005, Mancioppi, Rv. 232723; Sez. 5, n. 1951 del 02/12/1999, dep. 2000, Rolla, Rv. 216436); in tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva che implichi l'uso della forza fisica e il contrasto anche duro tra avversari, l'area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - la colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco (Sez. 4, n. 9559 del 26/11/2015, dep. 2016, De Bardi, Rv. 266561; Sez. 5, n. 19473 del 20/01/2005, Favotto, Rv. 231534); in tema di lesioni colposamente cagionate a terzi nell'esercizio di attività sportive, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità è necessario accertare se l'evento lesivo si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, specificamente ricostruita in punto di fatto, non potendo essere desunta la natura colposa della condotta unicamente dalla circostanza della rilevazione di un "fallo" fischiato dall'arbitro (Sez. 4, n. 28772 del 16/03/2011, Bassotti, Rv. 250703).

Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da violazioni di legge o da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, avendo affermato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell'arbitro, che le lesioni erano state provocate dall'imputato al di fuori di una tipica azione ordinaria di gioco, allorquando, dopo aver causato la caduta dell'avversario nell'ambito di un contrasto di gioco, lo aveva colpito deliberatamente, a gioco fermo, con una violenta ginocchiata al costato, tale da determinarne il ricovero al Pronto soccorso per problemi respiratori.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, sul rilievo della particolare ed ingiustificata violenza della condotta, tenuta "a gioco fermo", oltretutto dopo un fallo di gioco dello stesso imputato, e posta in essere con tale intensità lesiva, da essere del tutto eccentrica rispetto ad un contesto di tipo sportivo.

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso, tenuto conto della sospensione per la durata di un anno e 18 giorni, il 03/10/2016, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello impugnata.

Al riguardo, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

**L'AREA D'AZIONE DEL RISCHIO CONSENTITO NELLO  
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ SPORTIVA**

di Giulia Funghi e Chiara Iovino

**Sommario:** 1. Il fatto. - 2. Gli eventi lesivi nell'ambito dell'attività sportiva - 3. Il collegamento funzionale tra l'attività sportiva e la lesione - 4. Osservazioni conclusive.

**1. Il Fatto.**

La sentenza in epigrafe prende in esame l'infortunio occorso ad un giocatore di calcio, atterrato dall'avversario nell'ambito di un contrasto e poi, a gioco fermo, deliberatamente colpito dallo stesso al costato con una violenta ginocchiata.

La lesione all'emicostato destro, intervenuta oltretutto dopo un fallo di gioco perpetrato dallo stesso imputato, era stata tale da determinare il ricovero del giocatore al Pronto Soccorso per problemi respiratori. In tal sede la lesione veniva giudicata guaribile in sei giorni.

Le pronunce del Giudice di Pace e del Tribunale di Marsala condannavano l'imputato a 600 euro di multa per il reato di cui all'art.582 cp.

Quest'ultimo, tuttavia, ricorreva in Cassazione deducendo come motivi avverso il provvedimento in esame le violazioni di legge e vizi di motivazione dell'omesso riconoscimento della scriminante dello svolgimento di un'attività sportiva e del mancato riconoscimento del reato di lesioni colpose, asserendo che il fatto fosse avvenuto nella "foga agonistica" e pertanto in una situazione di scarsa lucidità circa la rappresentazione e volontà della verifica di eventi lesivi del tipo di quello in concreto verificatosi.

Il provvedimento della Corte di Legittimità coglie quindi l'occasione per ribadire i principi di diritto relativi ai limiti del c.d. "rischio consentito"

nello svolgimento di un'attività sportiva precisando che presupposto indefettibile della non punibilità della condotta riferibile alle attività agonistiche è il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline.

I Giudici di piazza Cavour, inoltre, precisano che la condotta lesiva per essere esente da sanzione penale deve essere finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva senza travalicarne i doveri di lealtà.

La nota a sentenza che segue prenderà in esame i fondamenti dell'iter argomentativo della motivazione analizzando, da un lato il complesso inquadramento normativo dell'esercizio dell'attività sportiva, che oscilla tra cause di giustificazione codificate e non, dall'altro la verifica del nesso teleologico tra l'attività di gioco e la lesione. Infine, con delle brevi considerazioni finali, si procederà a esporre delle riflessioni di sintesi sulla tematica in oggetto.

## **2. Gli eventi lesivi nell'ambito dell'attività sportiva**

La pratica dell'attività sportiva e la sua immanente diffusione hanno fatto in modo non solo che la stessa ricevesse un formale riconoscimento per gli importanti effetti benefici psicofisici e sociali che produce<sup>1</sup>, ma che fosse fondamentale rapportarla, altresì, con l'ordinamento giuridico, in particolare, per quanto qui di interesse, con la responsabilità penale e i profili di colpevolezza<sup>2</sup>.

L'attività sportiva, infatti, espone il soggetto che la pratica a dei rischi che nonostante siano normati da una disciplina di settore che ne regola

---

<sup>1</sup> A tal proposito si veda l'art. 2, primo comma, della Carta Europea dello Sport: “*Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo, l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*” nonché i riconoscimenti indiretti artt. 2. 18, 32 nonché diretti art.117 comma 3 presenti nella Costituzione italiana.

<sup>2</sup> BERNARDINI, *Osservazioni*, in *Cass. Pen.*, 2017, fasc.2, p.672. A tal riguardo si veda anche MARZANO, *l'attività sportiva tra illecito disciplinare e attività penalmente rilevante*, in *Cass. Pen* 2007, p.3988.

le conseguenze, vengono a intersecarsi con l'ordinamento giuridico nel caso in cui il fatto dannoso vada a ledere un bene giuridico da quest'ultimo tutelato.

La sentenza in esame offre la possibilità di riflettere sulle condizioni che nell'ambito di un'attività sportiva portano a scriminare la condotta lesiva considerandola ricompresa nell'ambito delle cause di giustificazione<sup>3</sup>.

A tal riguardo è necessario, in primo luogo, analizzare la normativa relativa alla liceità dell'attività sportiva, dato che nel contatto fisico insito nella pratica sportiva possono astrattamente ricondursi differenti ipotesi di illecito<sup>4</sup>.

Le discipline sportive possono essere classificate secondo diverse tipologie come: a "violenza necessaria" (es: pugilato, karate, judo, lotta libera) in cui il contrasto fisico è parte integrante dell'attività sportiva; "eventualmente violente" (es: calcio) in cui può generarsi tra i giocatori un contatto fisico che può degenerare in traumi e lesioni; "non violenta" (es: tennis) in cui il contatto tra gli atleti manca o dovrebbe mancare del tutto<sup>5</sup>.

Importante in tal senso è, pertanto, tracciare una linea di demarcazione tra cosa sia considerato violenza e cosa rischio accettabile nella pratica di uno sport nonché individuare il fondamento della legittimità dell'attività sportiva<sup>6</sup>.

Gli orientamenti principali in materia sono due: quello secondo il quale la pratica sportiva sarebbe riconducibile alle cause di giustificazioni

---

<sup>3</sup> Come ampiamente noto, favorevole all'interpretazione analogica delle cause di giustificazione è ANTOLISEI, *Diritto penale. Parte generale*, a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, 2003, p. 247 e ss. Contra, per tutti, GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, Giappichelli, 2013.

<sup>4</sup> PETROCELLI, *L'illiceità penale della violenza sportiva*, in *Saggi di diritto penale*, Cedam, 1952, p. 213 e ss.

<sup>5</sup> BERNARDIS, *Rischio consentito e limiti di liceità all'attività sportiva*, in *Filodiritto 2007* (<https://www.filodiritto.com/articoli/2007/04/rischio-consentito-e-limiti-di-liceita-allattivita-sportiva>)

<sup>6</sup> Cass. Pen., Sez. V, 30 aprile 1992, n. 9627, in *Cass. Pen.*, 1993, p. 1726, con nota di MELILLO, *Violenza sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto*.

codificate e quello secondo il quale la stessa dovrebbe essere ricondotta nell'alveo delle scriminanti non codificate.

Nell'ambito del primo indirizzo si fa riferimento alle cause di giustificazione codificate del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 cp e dell'esercizio del diritto, art. 51 cp. Entrambe, tuttavia, aspramente criticate da dottrina e giurisprudenza<sup>7</sup>.

La prima delle cause di giustificazione elencate, in particolare, è stata giudicata inidonea a scriminare il fatto lesivo occasionato nell'ambito di un'attività sportiva, in quanto l'integrità fisica non rientra nella disponibilità del soggetto. In particolare, la scriminante *de quo*, incontrerebbe il limite posto dall'art. 5 c.c. tutte le volte in cui la lesione cagionata provochi una lesione permanente all'integrità fisica del soggetto che subisce la condotta lesiva, ipotesi non così remota nell'esercizio di una attività sportiva<sup>8</sup>.

Alcune datate ed isolate pronunce<sup>9</sup>, al contrario ritengono che la causa di giustificazione di cui all'art. 50 cp possa rilevare per le attività sportive professionistiche in cui l'atleta, aderendo alle regole dell'ordinamento sportivo di riferimento, presta il proprio consenso. Si escluderebbero, pertanto, le attività amatoriali<sup>10</sup>.

Altra autorevole dottrina<sup>11</sup>, invece, escluderebbe l'antigiuridicità del fatto lesivo sulla base dell'art. 51cp in quanto, per il principio di non contraddizione, in ragione della rilevanza attribuita alla pratica sportiva dall'ordinamento, lo stesso non potrebbe punire gli atleti che nel rispetto delle

---

<sup>7</sup> DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 597 e ss.

<sup>8</sup> BRIZI, *La (il)liceità della violenza sportiva tra accettazione del rischio, consenso dell'avente diritto ed esercizio di una facoltà legittima in una recente pronuncia della Corte di cassazione*, in *Giurisprudenza Penale*, 2016

(<http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/04/27/la-illiceita-della-violenza-sportiva-accettazione-del-rischio-consenso-dellavente-diritto/>)

<sup>9</sup> *Ex multis*: Cass. Pen., Sez. V., 30 aprile 1992, n. 9627

<sup>10</sup> Sul punto, MARRA, *La cassazione precisa i limiti scriminanti dell'attività sportiva*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 938 e ss.

<sup>11</sup> MANTOVANI, *Voce: Esercizio del diritto*, in *Enc. Dir.*, vol. VX, 1990, p. 647 e ss.

regole del gioco cagionino degli eventi lesivi nei confronti dell'altrui integrità fisica.

Anche questa interpretazione, tuttavia, incontra il limite della non applicabilità ad attività non regolamentate da autorità sportive.

Per ovviare a queste problematiche la giurisprudenza, ha elaborato la categoria della scriminante non codificata o atipica del c.d. rischio consentito anche detta scriminante sportiva<sup>12</sup>.

L'antigiuridicità del fatto penalmente rilevante verrebbe meno nella misura in cui la condotta dell'atleta rientri nell'ambito del c.d. rischio consentito dalla disciplina praticata<sup>13</sup>.

Visto il ruolo che riveste il principio di legalità nel nostro sistema penale, l'introduzione di scriminanti diverse da quelle stabilite dal legislatore sembrerebbe rappresentare un percorso impraticabile. Tuttavia, con solo riferimento all'ambito sportivo e per fornire una risposta soddisfacente a esigenze di bilanciamento altrimenti inconciliabili in un determinato settore della vita umana, è stato sostenuto che le scriminanti non andrebbero interpretate come norme strettamente penali, ma come principi facenti parte del complessivo sistema giuridico, ragione per cui sarebbe possibile attenuare nei loro confronti il principio della riserva di legge.

Una differente tesi sostiene, invece, che il problema dell'utilizzo di una scriminante non codificata sia arginabile in virtù della mancata coincidenza tra illecito sportivo ed illecito penale ragione per cui all'atleta sarebbe consentito, entro certi limiti, violare le regole del gioco senza incorrere nella sanzione penale.

---

<sup>12</sup> In tal senso, si veda AMISANO, *Le esimenti non codificate. Profili di liceità materiale*, Giappichelli, 2003.

<sup>13</sup> Cass. Pen, Sez. IV, 12 novembre 1999, n. 2765: *“L'esercizio dell'attività sportiva va qualificato come causa di giustificazione non codificata, nel senso che il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a svolgere attività sportiva può consentire l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all'integrità fisica. La ricorrenza della esimente in questione è però circoscritta e condizionata al rispetto delle norme disciplinanti ciascuna attività sportiva, richiedendosi altresì all'atleta di adeguare la propria condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza”*.

La valutazione che, tuttavia, porta a ritenere scriminata dal rischio consentito una condotta lesiva, si fonda su due elementi: la tipologia di attività sportiva ed il carattere professionale o meno della stessa.

Infatti, nonostante ogni sport regoli con il proprio ordinamento interno il rischio considerato accettabile nella pratica di una determinata disciplina, questo andrà successivamente valutato caso per caso.

A tal proposito, la Suprema Corte Penale, sez. V, con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11991 confermava la condanna per il reato di lesioni personali, non applicando la scriminante del rischio consentito, nei confronti di un giocatore che aveva provocato delle lesioni al suo avversario, colpendolo con un pugno nel corso di un incontro di calcio al di fuori dell'azione di gioco<sup>14</sup>. In motivazione la Corte affermava che: “ *l'area del rischio consentito è delimitata in rapporto all'osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la, violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente, il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - colposo ossia involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrarie consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario, approfittando delle circostanze del gioco* ”.

Nonostante il criterio enunciato sia largamente diffuso, pone non poche problematiche relativamente al suo momento applicativo.

Determinare il limite entro cui possa dirsi concretamente operante la scriminante del rischio consentito permette di stabilire il confine il cui superamento determina l'ingresso nella sfera del penalmente rilevante

---

<sup>14</sup> Nello stesso senso si veda Cass. Pen. Sez. V, 16 novembre 2011 n. 42114 la quale, trattando un caso pressoché identico, sancisce che : “ *In tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero di movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.)* ”.

### 3. Il collegamento funzionale tra l'attività sportiva e la lesione

L'accertamento dei limiti del rischio consentito è stato ricondotto in giurisprudenza a una “*queastio facti*”, da risolvere caso per caso, in relazione al tipo di pratica sportiva nonché, nell'ambito della stessa, al tipo di attività agonistica<sup>15</sup>. È necessario, perciò, procedere a una valutazione che permetta di identificare la scriminante in oggetto nel caso concreto<sup>16</sup> dato che la giurisprudenza di merito, in ragione del collegamento funzionale, in più occasioni ha escluso la perseguibilità giuridica di condotte decisamente aggressive<sup>17</sup>.

In caso di collegamento funzionale, infatti, il limite all'applicabilità della scriminante, è posto dal dovere di lealtà sportiva - concetto soggettivo e oggetto di interpretazioni discrezionali - in quanto la volontaria lesione dell'incolumità fisica configura un rischio maggiore di quello accettato dallo sportivo<sup>18</sup>.

Al fine di stabilire quando il fatto lesivo causato nell'esercizio di un'attività sportiva possa non essere considerato antiggiuridico, la giurisprudenza ha distinto tra tre tipologie di conseguenze lesive.<sup>19</sup>

Nella prima categoria rientrano i fatti lesivi che sono il risultato di incidente agonistico per cui, seppure frutto della violazione di regole sportive, possono essere considerati una conseguenza della prestazione sportiva e pertanto non comportano ripercussioni sul piano giuridico.

---

<sup>15</sup> In tal senso, si veda Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 1992, n. 9627

<sup>16</sup> In questo senso, Cass. Pen., Sez. V, 2 febbraio 2000, n. 1951, in Foro it., vol. II, c. 320 con nota di RUSSO, *Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilità penale*.

<sup>17</sup> Relativamente a lesioni la cui punibilità è stata esclusa in ragione della tensione al risultato nella pratica agonistica si veda Trib. Rieti, 12 gennaio 2001, in Giur. merito, 2001, 409.

<sup>18</sup> FRAU, “*Responsabilità civile sportiva nel «Calcio A Sette» e collegamento funzionale all'azione di gioco*” in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc.4, 2014, p. 1335 e ss.

<sup>19</sup> RAFFAELE, “*Tipicità e giustificazione di lesioni personali in ambito sportivo*”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, IV, 2006, p. 1592.

Il secondo ordine di conseguenze lesive derivano dall'involontaria violazione delle regole del gioco, rilevano, quindi, unicamente da un punto di vista colposo.

Nell'ipotesi di lesioni colpose nell'esercizio di attività sportive, è necessario, inoltre, che venga accertato se l'evento lesivo si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, non essendo sufficiente la semplice circostanza della rilevazione di una irregolarità da parte dell'arbitro.

La terza tipologia di conseguenze lesive è il risultato di comportamenti volontariamente contrari alle "regole del gioco". In quest'ultimo ambito si differenziano le ipotesi in cui lo sportivo voglia raggiungere un risultato connesso alla competizione da quelle in cui il contesto sportivo rappresenti semplicemente un pretesto per porre in essere comportamenti intenzionalmente dannosi.<sup>20</sup>

Riassumendo quanto fino a questo momento esposto, non opera la scriminante nel rischio consentito ed è riconosciuto il reato di lesioni personali nelle seguenti ipotesi:

1) quando viene constatata l'insussistenza di un collegamento tra l'evento lesivo e la competizione sportiva; l'area del rischio consentito è, infatti, delimitata dal nesso teleologico tra l'azione e il gioco<sup>21</sup>;

2) quando la violenza esercitata, intesa come l'uso della forza fisica o il contrasto anche duro tra avversari, risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura dello stesso (deve essere effettuato, infatti, un distinguo tra competizioni di primario rilievo agonistico e partite amichevoli o di allenamento)<sup>22</sup>;

---

<sup>20</sup>RAFFAELE, "Tipicità e giustificazione di lesioni personali in ambito sportivo", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, IV, 2006, p. 1592 e ss.

<sup>21</sup> Sulla differenza tra l'illecito sportivo ed il reato di lesioni personali, si veda in *Giust. pen.*, 1993, II, c. 279, con nota di VIDIRI, "Illecito penale e lesioni cagionate in competizioni sportive".

<sup>22</sup> Riguardo la violenza esercitata in modo sproporzionato in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura dello stesso si era già espressa con sentenza n. 9559 della Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, depositata l'8 marzo 2016: "È penalmente

3) quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non sia rilevabile una violazione delle regole della pratica sportiva<sup>23</sup>. Questo confine è dettato dal fatto che l'azione fallosa, quale che sia il sentimento agonistico che anima i contendenti, non può mai travalicare il dovere di lealtà sportiva trascendendo nella noncuranza per l'altrui integrità fisica<sup>24</sup>.

#### 4. Osservazioni Conclusive

La pronuncia in commento offre l'occasione per l'elaborazione di alcune considerazioni conclusive.

La *ratio* alla base dell'elaborazione giurisprudenziale della scriminante sportiva non codificata del rischio consentito risiede nella volontà di avvicinare il maggior numero possibile di consociati alla pratica sportiva in virtù degli effetti positivi che la stessa comporta<sup>25</sup>.

La causa di giustificazione esaminata, infatti, pone lo sportivo al riparo dalle conseguenze giuridiche del fatto lesivo eventualmente cagionato nell'ambito dell'azione di gioco.

---

*perseguibile il fallo di gioco sproporzionato ed estraneo all'azione sportiva. Occorre il rispetto della regola della proporzionalità dell'ardore agonistico alla vicenda sportiva; l'eventuale violazione delle regole del gioco è evenienza nota ed accettata dai competitori, i quali rimettono alla decisione dell'arbitro la risoluzione dell'antigiuridicità, che non trascina dall'ordinamento sportivo a quello generale, sempre che il fatto non sia connotato da violenza trasmodante al finalismo dell'azione sportiva."*

<sup>23</sup> Cassazione penale, sez. V, 30/04/1992, n. 9627: "In tema di lesioni cagionate nel corso di un'attività sportiva, allorché venga posta a repentaglio coscientemente l'incolumità del giocatore - che legittimamente si attende dall'avversario un comportamento agonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica - si verifica il superamento del cosiddetto rischio consentito, con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o per colpa. Il fatto è doloso ove la gara sia solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, è colposo se innestato nello svolgimento dell'attività agonistica e dipendente dalla violazione di norme regolamentari".

<sup>24</sup> Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2003, n. 39204, in Riv. pen., 2004, 194

<sup>25</sup> FRAU, op.cit., in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.4, 2014, p. 1335 e ss.

Come visto, praticando un'attività sportiva, anche a livello amatoriale, si corre il rischio, animati dalla tensione agonistica, di causare danni fisici, talvolta anche gravi all'avversario.

In questi casi, anche se la condotta non si attiene al rispetto della regola tecnica, il nesso teleologico con l'azione di gioco manda esente da responsabilità il comportamento irregolare.

Il discrimine tra la condotta scriminata e quella perseguibile è quindi molto sottile e legato al concreto sviluppo dell'azione di gioco.

Una stessa condotta può, pertanto, essere pesantemente sanzionata a livello sportivo senza comportare alcuna responsabilità sotto il profilo risarcitorio causando incongruenze rilevanti tra il regolamento sportivo e l'ordinamento giuridico<sup>26</sup>.

Gli atleti non possono essere esposti ad un rischio superiore a quello consentito dalla specifica pratica sportiva ed accettato dal partecipante medio, tuttavia, devono anche essere in grado, a priori, di sapere con certezza quali azioni saranno scriminate e quali no e l'attuale disciplina al momento, purtroppo, non fornisce elementi sufficienti allo scopo.

Seppure la giurisprudenza abbia approfondito e dettagliato la tematica del rischio non consentito, cercando di definire il più possibile quando la condotta comporti conseguenze sul piano giuridico, ad oggi il confine tra il comportamento scriminato e quello perseguibile poggia ancora su elementi eccessivamente incerti, con il rischio che si creino "zone grigie" di non punibilità incompatibili sia con la ratio alla base dell'esimente, sia con i principi generali dell'ordinamento.

---

<sup>26</sup> Tribunale di Pistoia, sentenza del 30 maggio 2013 n.55 offre l'occasione per una riflessione a riguardo. È il caso, infatti, dell'incidente occorso ad un attaccante durante una partita di calcio a sette nell'ambito della quale mentre si apprestava a finalizzare l'azione, veniva colpito dal difensore della squadra avversaria con un calcio alla caviglia che ne comportava la caduta e la successiva lussazione della clavicola. Il giudicante rigettava la domanda di risarcimento sostenendo che l'azione non fosse diretta intenzionalmente a ledere l'avversario e comunque potesse considerarsi funzionalmente connessa al gioco.

**Abstract:**

*This article is structured as follows. The first part provides a framework regarding the exercise of sport and the defense of assumption of risk in case of sport injuries. It then argues that the boundary line, developed by the Courts, between personal injuries and an ordinary injury with no legal consequences, is the connection with a sport competition.*

**Keywords:** sport - assumption of risk - injuries - liability